



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 19 luglio 2022

Deliberazione n.2022/15/159

Oggetto: A.I di Calabritto Comune di Calabritto. Istanza di insediamento nuova attività produttiva in ditta Bontempi Vibo Spa nel lotto individuato in catasto al fg. n. 5 del Comune di Calabritto Sezione Quagliata particella n. 1430 sub 1 e sub 2.

L'anno duemilaventidue il giorno 19 del mese di luglio alle ore 16.30 convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	presente
3.	Yuri GIOINO	- Componente	assente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	assente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la relazione della Responsabile del Procedimento Istruttorio:

“Con nota a mezzo posta certificata del 13/06/2022 (acquisita al protocollo consortile al n. 3191 del 14/06/2022, in copia allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale) la ditta "Bontempi Vibo S.p.a.", con sede legale in Rodengo Saiano (BS), ha trasmesso (ai sensi del regolamento Consortile vigente approvato con deliberazione del Consiglio Generale n. 2021/3/5 del 21/05/2021) istanza di Nulla Osta per insediamento nuova attività produttiva da attuare nel lotto industriale individuato in catasto al Foglio n. 5 del Comune di Calabritto (Sezione Quaglietta) particella n. 1430 sub 1 e sub 2.

La sottoscritta, nominata dal Dirigente dell'Area Tecnica Responsabile del Procedimento Istruttorio con provvedimento prot. n. 3240 del 15/06/2022, relaziona quanto segue.

La ditta "Bontempi Vibo S.p.a." con nota a mezzo posta certificata del 17/06/2022 (acquisita al protocollo consortile al n. 3349 del 20/06/2022) ha inoltrato documentazione integrativa/sostitutiva a quella già acquisita al protocollo consortile al n. 3191 del 14/06/2022.

Con nota prot. n. 3367 del 21 giugno 2022 la sottoscritta, nella qualità, ha chiesto integrazioni alla società "Bontempi Vibo S. r.l." rilevando che all'istanza di insediamento trasmessa come sopra specificato, non risultavano allegate le ricevute di versamento di seguito indicate:

- ricevuta di avvenuto versamento (sul conto corrente del Consorzio in essere presso Banca di Credito Cooperativo di Flumeri, sede di Avellino, avente IBAN: IT 86 D 08553 15100 007000350854) delle spese per istruttorie Tecnico/Amministrativa per "Richieste di Nulla Osta per nuovo insediamento in lotti non di proprietà" pari a € 1.000,00 oltre IVA (per istanze formulate prima dell'inizio attività) o € 2.000,00 oltre IVA (per istanze formulate dopo dell'inizio attività);
- ricevuta di avvenuto versamento (sul conto corrente del Consorzio in essere presso Banca di Credito Cooperativo di Flumeri, sede di Avellino, avente IBAN: IT 86 D 08553 15100 007000350854) degli oneri consortili previsti pari a € 0,10 (oltre IVA) per mq di lotto (per complessivi € 1.276,40 oltre IVA)".

Con nota del 30/06/2022 acquisita al protocollo consortile con il n. 3599 del 30/06/2022, la richiedente ha trasmesso le ricevute di versamento richieste che si allegano alla presente.

L'istanza di insediamento in oggetto risulta presentata nel rispetto di quanto previsto e disciplinato dal "Regolamento per gli insediamenti e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle aree e negli agglomerati industriali consortili" (che per brevità di seguito verrà indicato con la parola "Regolamento") approvato con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021. L'istanza risulta, inoltre, presentata secondo il modello (allegato 2) previsto dal Regolamento e completa di tutti gli allegati nel medesimo indicati.

La ditta "Bontempi Vibo S.p.a." ha richiesto il nulla osta del Consorzio per l'insediamento di una nuova attività produttiva nell'Area Industriale di Calabritto e nello specifico nel lotto edificato individuato in catasto al Foglio n. 5 del Comune di Calabritto (Sezione Quaglietta) particella n. 1430 sub 1 e sub 2, nella disponibilità della richiedente che, in data 1° settembre 2021, ha sottoscritto contratto di locazione con la ditta proprietaria dell'immobile (ACANTO S.r.l.).



1.2.A



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

L'istanza di insediamento presentata rientra nella fattispecie "insediamento in aree e/o immobili di cui il soggetto richiedente abbia già la proprietà e/o la disponibilità", prevista dall'art. 4 comma 1 lettera b) del "Regolamento".

Preso atto:

-che con "contratto di locazione di immobile a destinazione produttiva" la società "Bontempi Vibo S.p.a" è entrata nella disponibilità dell'immobile oggetto dell'istanza in epigrafe che risulta individuato in catasto al Foglio n. 5 del Comune di Calabritto (Sezione Quaglietta) particella n. 1430 sub 1 e sub 2;

-della relazione descrittiva e del business plan trasmesso, al cui contenuto si rinvia per eventuali approfondimenti, dai quali si rileva che la società "Bontempi Vibo S.p.a" intende avviare un'attività di "deposito di merce e reparto di confezionamento" a servizio dello stabilimento allo stesso adiacente dove la stessa ditta effettua l'attività di produzione di bulloni.

Dato atto che:

-non è prevista la realizzazione di opere a farsi e, pertanto, l'immobile verrà utilizzato nello stato attuale in cui si trova e che risulta conforme ai titoli richiamati nell'istanza di insediamento;

-il lotto interessato dall'insediamento rientra nel perimetro dell'area ASI di Calabritto in zona destinata a insediamenti industriali;

-l'attività che la società "Bontempi Vibo S.p.a" intende svolgere nell'immobile detenuto in locazione (in catasto al Foglio n. 5 del Comune di Calabritto (Sezione Quaglietta) particella n. 1430 sub 1 e sub 2) è compatibile con quanto previsto dalle norme di attuazione del Ministro Segretario di Stato valide per le Aree Industriali dell'articolo 32 della legge del 14/05/1981 n. 219;

-la Società, in ottemperanza a quanto disposto dal C.D. del Consorzio con deliberazione n. 2021/12/132 del 11/05/2021, ha versato l'importo dovuto di € 1.220,00= IVA inclusa (per spese istruttorie istanza insediamento), € 1.557,21= IVA inclusa (per contributi e oneri consortili);

-con delibera n. 2022/14/148 del 28/06/2022 il Comitato Direttivo ha preso atto della proprietà in capo alla ditta "ACANTO S.r.l." del lotto industriale individuato in catasto al foglio n. 5 del Comune di Calabritto particella n. 1430 Sub 1 e Sub 2;

-la società "Bontempi Vibo S.p.a.", con contratto di locazione sottoscritto con la società "ACANTO S.R.L." in data 1° settembre 2021, è entrata nella disponibilità dell'immobile individuato in catasto al Foglio n. 5 del Comune di Calabritto (Sezione Quaglietta) particella n. 1430 sub 1 e sub 2;

Visto

il Regolamento per gli insediamenti e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle aree e negli agglomerati industriali consortili (approvato con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021).

Si propone di:

-accogliere l'istanza d'insediamento in oggetto e per effetto concedere nei limiti di competenza del Consorzio (fissati dalla Legge Regione Campania del 06/12/2013 n. 19 e dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021.) il nulla osta preliminare all'insediamento della società "Bontempi Vibo S.p.a." nel lotto industriale individuato in catasto al Foglio n. 5 del Comune di Calabritto (Sezione Quaglietta) particella n. 1430 sub 1 e sub 2;

-approvare lo schema di convenzione preliminare (previsto dal regolamento consortile vigente) in copia allegato.

-chiarire che il nulla osta preliminare all'insediamento della società "Bontempi Vibo S.p.a." resta condizionato, a pena di decadenza dello stesso, all'obbligo:

- del rispetto della disciplina, condizioni e prescrizioni esplicitati dal "Regolamento per gli insediamenti e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle aree e negli agglomerati industriali consortili" approvato con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021;

- della presentazione al Comune competente istanza necessaria a munirsi dei titoli abilitativi finalizzati all'avvio dell'attività;

- della sottoscrizione della convenzione preliminare entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione di rilascio del nulla osta preliminare;"

Vista la proposta di provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica:

"Vista la Legge Regione Campania n. 19/2013.

Visto l'art. 10 dello statuto consortile vigente.

Visto il Regolamento per gli insediamenti e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle aree e negli agglomerati industriali consortili approvato con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021.

Richiamata e condivisa la relazione istruttoria resa dalla dottoressa Rosalba della Vecchia, si propone, per quanto di competenza dell'area tecnica, di accogliere l'istanza secondo la proposta di provvedimento di cui in istruttoria."

Ritenuto di condividere la proposta di provvedimento del Dirigente dell'area Tecnica ed in conformità alla stessa:

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Il preambolo costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di accogliere l'istanza d'insediamento in oggetto e per effetto concedere, nei limiti di competenza del Consorzio, il nulla osta preliminare all'insediamento della società "Bontempi Vibo S.p.a." nel lotto industriale individuato in catasto al Foglio n. 5 del Comune di Calabritto (Sezione Quaglietta) particella n. 1430 sub 1 e sub 2;
- 3) Di approvare lo schema di convenzione preliminare in copia allegato, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione;
- 4) Di chiarire che il nulla osta preliminare all'insediamento della società "Bontempi Vibo S.p.a." resta condizionato, a pena di decadenza dello stesso, all'obbligo:
 - del rispetto della disciplina, condizioni e prescrizioni esplicitati dal "Regolamento per gli insediamenti e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle aree e negli agglomerati industriali consortili" approvato con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021;
 - della presentazione al Comune competente istanza necessaria a munirsi dei titoli abilitativi finalizzati all'avvio dell'attività;
 - della sottoscrizione della convenzione preliminare entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione di rilascio del nulla osta preliminare;





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

5) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici, nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Il Segretario



Il Presidente





CONVENZIONE PRELIMINARE PER INSEDIAMENTO INDUSTRIALE

TRA

IL CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI AVELLINO (di seguito, per brevità, denominato "**Ente**"), in persona del Presidente p.t. PISANO Pasquale, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio in Avellino alla C.da Campo Fiume 2/A- C.F. 80000830648;

E L'IMPRESA

BONTEMPI VIBO S.P.A. con sede legale in con sede legale in Rodengo Saiano (BS), iscritta al Registro delle Imprese di Brescia con C.F. e P.IVA n. 00453920175, che interviene nel presente atto in persona di, nato a (.....) il in qualità di della società (di seguito, per brevità, "soggetto insediando")

PREMESSO

- che con deliberazione del Comitato Direttivo dell'Ente n. del è stato concesso il richiesto nulla-osta preliminare (art.14 del Regolamento), alle condizioni tutte stabilite nella medesima deliberazione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dell'edificio produttivo in Area/Agglomerato industriale di **Calabritto** tenimento del Comune di Calabritto della ditta **BONTEMPI VIBO S.P.A.** per avviare un'attività di "deposito di merce e reparto di confezionamento" a servizio dello stabilimento allo stesso adiacente dove la stessa ditta effettuata l'attività di produzione di bulloni ".
- che, pertanto, si rende necessario regolare i rapporti dell'impresa nei confronti dell'Ente in ordine a specifici obblighi di condotta a carico della stessa;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa –

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto –

La presente convenzione disciplina obblighi e rapporti fra l'Ente ed il soggetto insediando di cui in premessa, per gli adempimenti e le attività previste dagli artt. 12 e segg. del Regolamento antecedenti al conseguimento del titolo abilitativo.

Art. 3 – Obblighi d'insediamento –

Il soggetto insediando dovrà munirsi del titolo abilitativo alla realizzazione delle attività in progetto, in conformità a quanto previsto dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. e dal d.P.R. n. 160 del 2010 e ss.mm.ii., avanzandone idonea istanza al Comune territorialmente competente entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal rilascio del nulla osta preliminare da parte del Consorzio.

La produzione dell'istanza al Comune dovrà essere comunicata entro 15 giorni al Responsabile del Procedimento nominato dall'Ente.



L'avvenuto rilascio o rigetto del titolo edilizio da parte del Comune dovrà essere comunicato nei successivi dieci giorni al Responsabile del Procedimento nominato dall'Ente. Contestualmente, in caso di esito positivo, il tecnico incaricato dovrà rimettere dichiarazione asseverata della rispondenza del titolo edilizio al n.o. preliminare.

L'Ente, a seguito della comunicazione positiva, verificata la conformità del progetto e delle condizioni soggettive al nulla-osta preliminare, rilascia il nulla-osta definitivo.

Il rilascio del nulla-osta definitivo, nel quale, tra l'altro, si prenderà atto del titolo abilitativo, e la conseguente stipula di nuova convenzione (definitiva), consente il legittimo insediamento ed esercizio delle attività da parte del soggetto insediando.

Il provvedimento, entro e non oltre 10 gg. dalla sua adozione, è pubblicato sull'Albo online dell'Ente e comunicato a mezzo PEC al soggetto insediando con invito ad espletare, entro e non oltre i successivi 15 giorni, gli adempimenti propedeutici alla stipula della eventuale convenzione definitiva.

Decorso infruttuosamente il termine di 30 gg. dalla comunicazione di cui sopra senza che il richiedente provveda agli adempimenti richiesti, il nulla-osta definitivo si intenderà automaticamente decaduto.

Ogni comunicazione inerente all'iter di insediamento dovrà essere indirizzata al Responsabile del Procedimento nominato dall'Ente, riportando in oggetto il "*Num. reg. interno*" assegnato alla presente convenzione.

Art. 4 – Servitù coattive –

L'Ente si riserva di stabilire, nel sottosuolo e nello spazio aereo di ciascun lotto e lungo i confini del lotto medesimo, condutture per acquedotti, gasdotti, fognature, elettrodotti e reti telefoniche, compatibilmente con l'insediamento.

L'installazione delle succitate strutture non dà diritto al proprietario di percepire alcuna indennità di sorta.

Art. 5 – Decadenza e risoluzione –

Ogni grave inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della presente convenzione, ovvero ogni altro inadempimento ritenuto dall'Ente, con congrua motivazione, di particolare rilevanza ai fini del regolare insediamento produttivo, comporta l'attivazione, su proposta del responsabile del procedimento, della procedura di decadenza, nel rispetto delle modalità partecipative di cui agli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241/90.

La decadenza viene pronunciata dal Comitato Direttivo dell'Ente e comunicata all'impresa, nonché al Comune per quanto d'interesse in ordine al titolo abilitativo, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a/r.

Le parti riconoscono espressamente che l'efficacia della presente convenzione è risolta *ipso jure* ove intervenga pronuncia di decadenza dall'insediamento.



Art. 6 – Oneri e spese –

Il soggetto insediando si obbliga a sostenere tutti gli oneri, di qualsiasi origine e natura, connessi alla pratica d'insediamento e alla presente convenzione. Per quanto concerne le imposte di bollo e di registrazione si chiedono le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 601/73, trattandosi di atto posto in essere per il raggiungimento dei fini istituzionali del Consorzio.

Art. 7 – Obblighi finali –

Il soggetto insediando, infine, si obbliga a partecipare all'eventuale Consorzio di gestione per le finalità di cui alla L.R.C. n. 19/2013 nonché a stipulare nuova convenzione a seguito del rilascio del nulla osta definitivo di cui all'art.15 del Regolamento.

Avellino, ...

IL SOGGETTO INSEDIANDO

IL CONSORZIO ASI

Si approvano espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. del codice civile, gli articoli 3) 4) 5) 6) 7) della presente convenzione.

Avellino, ...

IL SOGGETTO INSEDIANDO

IL CONSORZIO ASI